

# **BStGer CR.2023.6 vom 15. Juni 2023**

Bundesstrafgericht, 2023-06-15, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger\\_CR.2023.6](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_CR.2023.6)

FR: TPF CR.2023.6 du 15 juin 2023

IT: TPF CR.2023.6 del 15 giugno 2023

## **Regeste**

Istanza di revisione della decisione BV.2023.5 del 23 febbraio 2023 della Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (art. 37 cpv. 2 lett. a, 38a, 40 cpv. 1 LOAP, 121-129 LTF)

## **Erwägungen**

### **E. 1.1**

La Corte d'appello del TPF giudica gli appelli e le domande di revisione conformemente agli art. 38a e 40 della legge del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (RS 173.71; LOAP).

### **E. 1.2**

Nel caso di specie, la decisione BV.2023.5 della Corte dei reclami penali del TPF del 23 febbraio 2023 è stata emanata in applicazione dell'art. 37 cpv. 2 lett. b LOAP. La Corte d'appello sarebbe dunque di principio competente per statuire sulla richiesta di revisione in oggetto.

### **E. 1.3**

Giusta l'art. 40 cpv. 1 LOAP, gli articoli 121-129 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (RS 173.110; LTF) si applicano per analogia alla revisione, all'interpretazione e alla rettifica delle decisioni delle corti dei reclami penali di cui all'art. 37 cpv. 2 LOAP, visto che le procedure ivi elencate non sono rette dal Codice di diritto processuale penale svizzero (RS 312.0; CPP), ma da leggi speciali (FF 2008 7409).

- 4 -

### **E. 2.1**

Secondo l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, applicabile per il rinvio dell'art. 40 cpv. 1 LOAP, la revisione in materia di diritto pubblico può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza. I fatti rilevanti sono fatti anteriori alla decisione di cui è chiesta la revisione, ma scoperti solo successivamente nonostante tutta la diligenza del caso (nova in senso improprio; *unechte Noven*). Non sono invece atti a giustificare una revisione quei fatti che si sono verificati solo dopo la decisione di cui è chiesta la revisione (nova in senso proprio; *echte Noven*). L'istante deve dimostrare di avere fatto prova di tutta la diligenza che gli può essere richiesta. La diligenza verrà meno se, per esempio, la scoperta del fatto rilevante è il frutto di ricerche che avrebbero potuto avere luogo prima (v. ESCHER, BSK BGG, n. 5 ad art. 123; OBERHOLZER, in: Stämpflis Handkommentar BGG, n. 7, 8 e 9 ad art. 123).

## **E. 2.2**

Dottrina e giurisprudenza sono unanimi nel riconoscere la natura eccezionale della revisione, rimedio giuridico straordinario che consente il riesame di una decisione cresciuta in giudicato solo per i motivi esaustivamente indicati nella legge (art. 121-123 LTF) e ammessi dalla giurisprudenza in maniera restrittiva. L'esistenza di una decisione cresciuta in giudicato può essere messa in discussione solo nei casi che hanno portato a un risultato insostenibile dal punto di vista dello Stato di diritto (v. ESCHER, op. cit., n. 1 e 2 ad art. 121; OBERHOLZER, op. cit., n.

## **E. 2.3**

Contrariamente a quanto sostenuto dall'istante nella sua domanda di revisione, la revisione non è di principio esclusa in caso di decisioni di irricevibilità (v. OBERHOLZER, op. cit., n. 4 ad art. 121). Tuttavia, gli argomenti che secondo questa Corte si oppongono all'ammissibilità della revisione nel caso concreto sono i seguenti. - Se la legge già esclude il ricorso (rimedio giuridico ordinario) contro la decisione di cui si chiede il riesame, la revisione – che è un rimedio giuridico straordinario – dovrebbe essere esclusa a maggior ragione. Se la decisione fosse invece impugnabile mediante ricorso, una revisione sarebbe comunque esclusa in applicazione dell'art. 40 cpv. 2 LOAP, secondo cui i motivi che l'istante avrebbe potuto invocare in un ricorso contro la decisione della Corte dei reclami penali non sono proponibili come motivi di revisione.

- 5 - - La revisione è di principio ammissibile in caso di decisioni di merito e non in caso di disposizioni ordinatorie processuali che non pongono fine al procedimento (v. OBERHOLZER, op. cit., n. 4 e 5 ad art. 121), il che risulta in linea con la natura giuridica della revisione – che come indicato in precedenza è un rimedio giuridico straordinario che va ammesso in maniera restrittiva – e con le evidenti esigenze di celerità ed economia processuale. A mente della scrivente Corte, la decisione della Corte dei reclami penali del 23 febbraio 2023 (BV.2023.5), concernente la ricusazione secondo gli art. 29 cpv. 1 e 3 DPA, è senza dubbio suscettibile a quest'ultima categoria di decisioni che non possono essere oggetto di revisione. - Il presente caso ben si differenzia da quello citato dall'istante a sostegno della propria domanda di revisione (v. sopra lett. K) nel quale la decisione di irricevibilità oggetto della domanda di revisione avrebbe definitivamente impedito a una persona condannata di impugnare la sua condanna. Se in questo caso la revisione non fosse stata ammessa sulla base dell'art. 29 Cost., la persona condannata avrebbe quindi perso il diritto di fare verificare la sua condanna di primo grado in un secondo grado di giudizio, il che non sarebbe stato compatibile con la suddetta garanzia procedurale costituzionale. Per questo motivo è stato considerato decisivo (a favore dell'ammissibilità della revisione sulla base dell'art. 29 Cost.) il pregiudizio che la persona condannata avrebbe subito se le fosse stata negata la via della revisione. Per contro, la decisione di irricevibilità di cui si chiede la revisione nel presente caso non riguarda questioni di colpevolezza o di pena, considerato che il procedimento fiscale penale nei confronti di A. risulta tuttora pendente. Nel caso concreto non si giustifica quindi di ammettere una revisione sulla base dell'art. 29 Cost. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'istanza di revisione deve pertanto essere dichiarata irricevibile.

## **E. 3**

A titolo abbondanziale, si rileva che i fatti adottati dall'istante (v. sopra lett. K) non possono costituire motivo di revisione per i seguenti motivi. Vero è che la Corte dei reclami penali

con scritto 31 gennaio 2023 si è limitata ad invitare il patrocinatore di A. a presentare una procura recente datata e firmata entro il 13 febbraio 2023, senza indicare le conseguenze in caso di mancata presentazione del documento richiesto nel termine impartito. Tuttavia, l'istante risulta essere patrocinato da un avvocato, il quale non poteva di certo ignorare le possibili conseguenze giuridiche in caso di mancata ottemperanza della citata richiesta che, considerato anche il termine impartito, non poteva essere

- 6 - considerata un semplice "invito". Il patrocinatore dell'istante ha senza dubbio avuto la possibilità di presentare tempestivamente una procura recente alla Corte dei reclami penali o di almeno dimostrare che la procura esistente fosse sufficientemente attuale, e nulla gli impediva, in caso di dubbi, di richiedere all'istanza precedente una proroga del termine per presentare il documento richiesto. L'istanza di revisione, se fosse ricevibile, andrebbe quindi in ogni caso respinta.

#### **E. 4**

L'istante, soccombente, sopporta le spese processuali cagionate (art. 428 cpv. 1 cum art. 416 CPP). La tassa di giustizia di CHF 500.-, fissata in applicazione degli art. 73 LOAP cum 5 e 7bis del Regolamento del Tribunale penale federale del 31 agosto 2010 sulle spese, gli emolumenti, le ripetibili e le indennità della procedura penale federale (RSPPF; RS 173.713.162), è posta a carico dell'istante.

- 7 -

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.